

REGOLAMENTO DELLA CONSULTA DEI GIOVANI

Art. 1 – Finalità

1. La Consulta dei giovani è organismo di partecipazione del mondo giovanile, all'azione dell'Amministrazione comunale.
2. La Consulta dei giovani si propone i seguenti scopi:
 - a) valorizzare la presenza, la cultura e le attività dei giovani nella società e nelle istituzioni, anche attraverso una maggiore informazione e sensibilizzazione del mondo giovanile;
 - b) promuovere e divulgare iniziative, eventi, dibattiti e manifestazioni finalizzate a valorizzare il mondo giovanile;
 - c) partecipare attivamente alla programmazione e alla pianificazione di attività dell'Amministrazione Comunale riguardanti il mondo dei giovani;
 - d) sostenere il valore dell'apporto giovanile nella politica e nella società civile.
3. Per il conseguimento dei suoi fini, la Consulta dei giovani si coordina con le altre istituzioni e gli altri enti presenti e operanti sul territorio del Comune. A tal fine incontra, al proprio insediamento e periodicamente, il Sindaco, gli Assessori e le eventuali Commissioni consiliari nelle materie di competenza.

Art. 2 – Funzioni

1. La Consulta dei giovani svolge funzioni consultive, istruttorie, referenti, di ricerca, di studio e propositive sulle materie di competenza degli Organi di governo del Comune di Alliste.
2. La Consulta dei giovani esprime pareri non vincolanti, su progetti, proposte e atti riguardanti il mondo dei giovani.
3. In relazione alle proprie finalità, la Consulta dei giovani può avanzare proposte, iniziative e determinazioni all'Amministrazione Comunale.
4. Può, altresì, proporre di organizzare convegni e seminari su argomenti attinenti il mondo giovanile.

Art. 3 – Composizione e funzionamento

1. La Consulta dei giovani è composta dai seguenti membri di diritto:

- a) Il Sindaco o un suo delegato alle Politiche giovanili;
- b) Il dirigente scolastico dell'Istituto Comprensivo "I. Calvino" o un suo delegato;
- c) due consiglieri di maggioranza ed un consigliere di minoranza eletti con le maggioranze previste per l'approvazione delle delibere in Consiglio Comunale;
- d) il sindaco dei ragazzi del Consiglio Comunale dei Ragazzi;
- e) due membri della consulta delle associazioni;
- f) due studenti universitari individuati dal Responsabile del Settore Affari Generali del Comune in base ai curricula forniti liberamente da giovani residenti nel Comune di Alliste;
- g) giovani residente nel Comune di Alliste, nel numero massimo di 20, di età compresa tra i 16 e i 32 anni, che autonomamente manifesteranno la volontà di farvi parte. Nella individuazione dei 20 giovani, ove le richieste lo consentano, saranno assicurate: la presenza di n° 10 componenti di sesso femminile e n. 10 componenti di sesso maschile.

In caso di richieste superiori ai posti disponibili, l'individuazione, nel rispetto della presenza di genere anzi riportata, avverrà, sulla base dei curricula presentati, con le modalità previste dal successivo art. 6, comma 3. In caso in cui dovessero pervenire richieste in numero tale da non poter assicurare le presenze come anzi distribuite, saranno effettuate delle compensazioni sino al raggiungimento del numero massimo previsto di 10 componenti.

Art. 4 – Sede

La Consulta dei giovani ha sede presso il Comune di Alliste, nei locali che sono messi a disposizione dall'Amministrazione.

Art. 5 - Domanda di partecipazione

1. In fase di istituzione della Consulta dei giovani, la domanda di partecipazione, da parte dei soggetti di cui all'art. 3 lett. e), le cui attività siano in armonia con le finalità della Consulta stessa, deve essere presentata al Presidente del Consiglio Comunale.
2. La domanda deve essere corredata da documentazione attestante la natura dell'associazione, i suoi scopi e l'effettiva presenza e operatività nel territorio comunale.
3. La domanda deve contenere, altresì, l'indicazione della persona designata alla rappresentanza e della supplente della designata.
4. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 6 comma 3, l'accoglimento della domanda, nella sussistenza dei presupposti, è deliberato dalla stessa Consulta dei giovani, entro 30 giorni dalla presentazione.
5. I rappresentanti delle associazioni decadono dopo tre assenze consecutive non giustificate.
6. Le associazioni possono revocare e sostituire in ogni momento i loro rappresentanti dandone comunicazione scritta alla Consulta dei giovani.

Art. 6 – Insediamento, durata e rinnovo

1. La Consulta dei giovani dura in carica per un periodo pari al mandato del Consiglio comunale.
2. La Consulta dei giovani è rinnovata entro 90 giorni dall'insediamento del nuovo Consiglio Comunale.
3. Il Presidente del Consiglio Comunale, coadiuvato da un consigliere comunale di minoranza e da due consiglieri comunali di maggioranza, provvede ad esaminare - al fine di accoglierle o respingerle - le domande di partecipazione alla Consulta dei giovani.
4. L'insediamento a seguito dell'istituzione e la prima convocazione avvengono a cura del Presidente del Consiglio Comunale.
5. Ad avvenuto insediamento della Consulta dei giovani, sulle successive domande di partecipazione, di cui all'art. 5 comma 1, delibera la Consulta dei giovani stessa entro 30 giorni dal termine fissato per la presentazione.

Art. 7 – Incarichi e responsabilità

1. La Consulta dei giovani elegge a maggioranza degli aventi diritto al voto e con scrutinio segreto:
 - a) un Presidente;
 - b) un Vice Presidente;
 - c) un Segretario.
2. Le funzioni di segreteria saranno svolte dall'ufficio di segreteria degli organi collegiali.
3. Il Presidente convoca la Consulta, ne presiede le riunioni e svolge compiti di raccordo tra la Consulta dei giovani e gli organismi istituzionali del Comune.
4. In caso di assenza o di impedimento del Presidente i suoi compiti sono svolti dal Vice Presidente.

Art. 8 – Convocazione e votazione

1. La Consulta dei giovani si riunisce:
 - a) in via ordinaria almeno ogni tre mesi;
 - b) in via straordinaria, quando ne sia fatta richiesta da almeno 1/3 dei componenti della Consulta stessa.
2. La Consulta dei giovani è convocata con avviso scritto, anche per via telematica (posta elettronica), da far pervenire ai componenti almeno cinque giorni prima dell'adunanza, con l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione e con l'elenco degli argomenti da trattare. Nei casi d'urgenza, i tempi per gli adempimenti di cui al presente articolo sono ridotti a 24 ore. L'adunanza si considera valida allorquando intervenga almeno la maggioranza dei componenti assegnati a detta Consulta. In seconda convocazione, da tenersi in giorno diverso dalla prima convocazione, l'adunanza si considera valida con la presenza almeno di 1/3 dei componenti.

3. Le deliberazioni della Consulta giovani devono essere adottate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Art. 9 – Personale di supporto e previsione di spese

1. La Consulta dei giovani nelle proprie attività è assistita da personale dell'Amministrazione Comunale designato dal Dirigente del settore Affari Generali, secondo quanto previsto dall'art. 7 comma 2.

Nel Bilancio Comunale deve essere previsto apposito centro di costo, relativo intervento e capitoli di spesa per la realizzazione delle attività della Consulta dei giovani.